

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

Circolare n. 15 M.I.S.A (86) 6

Prot. n° 11206/4167

Roma, 31 maggio 1986

OGGETTO: Punto 96) D.M. 16 febbraio 1982: “Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886”.

Come è noto al punto 96) del D.M. 16 febbraio 1982 è previsto che le “Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886” sono soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco con periodicità una tantum.

È altresì noto che per le attività in argomento è stabilito, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. sopra citato, l'obbligo della presentazione a questa Direzione generale del progetto per l'approvazione ai fini antincendi, nonché il riscontro della rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato effettuato con visite-sopralluogo da parte della Commissione di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988.

Tenuto conto che la procedura indicata prevede sia l'accertamento preventivo da parte degli Organi tecnici del Corpo nazionale dei VV.F. che il sopralluogo di controllo da parte di una Commissione della quale è componente il Comandante provinciale VV.F. competente per territorio, si dispone che, per le attività di che trattasi di nuova istituzione il sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi può essere contestuale a quello da effettuarsi in seno alla citata Commissione; il favorevole esito di tale sopralluogo, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi da parte del Comando VV.F., fermi restando gli obblighi amministrativi previsti dalle vigenti leggi.

Anche per la documentazione da acquisire agli atti del Comando può essere ritenuta valida quella già in possesso della segreteria della Commissione citata, alla quale può farsi riferimento.

Quanto sopra in analogia a quanto già disposto con le circolari n. 46 del 7 ottobre 1982 e n. 52 del 20 novembre 1982.

Per le attività esistenti al 10 dicembre 1984 il verbale di collaudo, effettuato da parte della più volte citata Commissione, può ritenersi sostitutivo della documentazione e delle certificazioni, previste dall'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, necessari, per il rilascio del nulla osta provvisorio.